



**COMUNE DI PARTANNA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**Originale di Ordinanza Sindacale**

N. 50 del 14-12-2020

OGGETTO: Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 nel territorio del Comune di Partanna

**IL SINDACO**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativi al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID 19, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e, da ultimo, con decreto legge 125 del 7 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, attraverso il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica nel nostro paese e dell'incremento dei casi a livello nazionale, ha adottato rilevanti misure di contenimento sull'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 18 ottobre 2020, attraverso il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha introdotto modifiche all'articolato del DPCM dallo stesso adottato in data 13 ottobre 2020, stabilendo che le disposizioni del decreto si applicano con decorrenza 19 ottobre 2020, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, lett.d) n.6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e fino al 13 novembre 2020;

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*

*Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante “Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020”;*

*Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, in particolare, la successiva Ordinanza del 27 novembre 2020;*

*Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;*

*Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”;*

*Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui, in ragione della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica” e della “insularità del territorio regionale”, è anche necessario “un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia”;*

*Richiamata l'ordinanza contingibile ed urgente n. 64 del 10 dicembre 2020, a firma del Presidente della Regione Siciliana, on.le Musumeci, che, nel recepire le disposizioni nazionali in materia di contenimento della diffusione del COVID 19 contenute nei DPCM del 3 dicembre, introduce ulteriori misure di contenimento;*

*Visto in particolare l'art. 1 della precitata ordinanza avente ad oggetto “Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione” che dispone che “I soggetti che, a partire dal giorno 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, fanno ingresso nel territorio della Regione Siciliana, per ragioni connesse al periodo delle festività, sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it) nella sezione appositamente dedicata.*

*Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro.*

- 1. La piattaforma di cui al comma precedente consente di dare atto, nel form di registrazione, dell'avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all'esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l'arrivo in Sicilia.*

*Qualora la persona che fa rientro nell'isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente:*

- a) al momento dell'arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;*
- b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di dare comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'Asp territorialmente competente;*

- c) *nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di dare comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all'Asp di pertinenza.*"

Ritenuto di dovere adottare ulteriori misure restrittive al fine di implementare ulteriormente la tutela della salute pubblica nel territorio del Comune di Partanna, con un puntuale monitoraggio idoneo a predisporre adeguati servizi ambientali oltre ad una specifica attività di vigilanza, **prevedendo l'obbligo per i soggetti che, a partire dal giorno 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, fanno ingresso nel territorio del Comune di Partanna, per ragioni connesse al periodo delle festività, sono tenuti a registrarsi sull'apposita piattaforma <https://rebrand.ly/PiattaformaDicembre2020> del Comune di Partanna nella sezione appositamente dedicata;**

Visto l' art. 50, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 s.m.i.;  
Visto lo statuto comunale;  
per le motivazioni di cui in narrativa, ritenuto di adottare provvedimenti coerenti con il contenuto dei DPCM del 3 dicembre 2020, nonché con l'ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020, nonché maggiormente restrittive

## ORDINA

E' previsto l'obbligo **per i soggetti che, a partire dal giorno 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, fanno ingresso nel territorio del Comune di Partanna, per ragioni connesse al periodo delle festività, di registrarsi sull'apposita piattaforma <https://rebrand.ly/PiattaformaDicembre2020> del Comune di Partanna nella sezione appositamente dedicata;**

la presente ordinanza produce effetti dalla data del **14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021;**

## DISPONE

**la pubblicazione** della presente ordinanza all'albo pretorio *online* dell'Ente e sul sito istituzionale di questo Comune di Partanna;

### la trasmissione:

Al Presidente della Regione Siciliana;  
al Prefetto della Provincia di Trapani  
al Questore di Trapani;  
al Comando Provinciale dei Carabinieri;  
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;  
al Comando di Polizia Municipale;  
ai Responsabili di P.O. del Comune di Partanna;



IL SINDACO  
NICOLO' CATANIA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

**Il Messo Comunale**

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

DOTT.SSA Nastasi Doriana